


## IL MONDO SOTTOSOPRA DELLA SICILIA NORMANNA\*

Jeremy Johns

Pochi documenti raccontano il mondo sottosopra della Sicilia normanna meglio di un contratto arabo oggi conservato all'Archivio di Stato di Palermo. In esso troviamo una famiglia di nobili arabi ridotta allo stato di servi della gleba, un abate benedettino che accetta un giuramento compiuto sul Corano, e musulmani che accettano di pagare al loro signore cristiano una tassa religiosa — la *ḡizya* — che la legge islamica imponeva esclusivamente a cristiani ed ebrei. Per coronare il tutto, il contratto è convalidato dall'*alāma* — un motto pio utilizzato come una firma e scritto nella forma di un cifrario — del giudice musulmano o *qāḍī*, che era responsabile per l'amministrazione della legge islamica alla comunità musulmana della Sicilia normanna.



Palermo, Archivio di Stato, Tabulario della Commenda della Magione, pergamena no. 5, recto.

\* La ricerca per questo articolo è stata condotta nell'ambito del progetto *Documenting Multiculturalism: coexistence, law and multiculturalism in the Administrative and Legal Documents of Norman and Hohenstaufen Sicily*, c. 1060–c. 1266 (DocuMult), che ha ricevuto finanziamenti da un European Research Council (ERC) Advanced Grant nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea (accordo di sovvenzione n. 787342). DocuMult è ospitato dall'Università di Oxford, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo. Questo articolo riflette solo il punto di vista dell'autore e l'ERC non è responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

## Traduzione

*Ibrāhīm e Ġabrūn erano presenti, ed entrambi accettarono ciò che fu loro imposto. È valido — La mia speranza è in Dio solo.<sup>†</sup>*

*Nel nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso; sia lode a Dio, come Gli spetta.*

*Quando fu la data dei primi giorni di Rabī al-Awwal, che equivale ad Agosto, Ġabrūn, suo fratello Ibrāhīm, e il loro fratello ʿAbd al-Raḥmān si presentarono davanti all'Abate Donato — che Iddio lo fortifichi — a San Giovanni. Conosciuti come figli di Mūsā, soprannominato Šubʿāt (“Ingordo”?), essi riconobbero sé stessi e i loro padri come gente di Manzil Yūsuf [oggi Mezzojuso] e uomini delle liste. Giurarono quindi sul libro del Corano che, a partire da questa data, non sarebbero [più] stati negligenti e sleali verso il loro signore, e che non avrebbero mai più mancato di obbedienza alla chiesa.*

*Avendoli prosciolti e perdonati, l'Abate restituì ciò che era stato loro tolto, e impose su di loro una ġizya [imposta di capitazione] annua di trenta quarti di dinaro, e un'imposta terriera di venti mudd<sup>‡</sup> di grano e dieci d'orzo.*

*[I tre fratelli] chiesero al signor Abate — che Iddio lo fortifichi — di poter risiedere ovunque volessero, e di poter presentare questa richiesta alla chiesa. Ġabrūn, Ibrāhīm e ʿAbd al-Raḥmān accettarono tutto ciò che è [qui] dichiarato, e procurarono testimoni per sé stessi, [a conferma di esser venuti] liberamente e volontariamente, in buona salute [e] perfette condizioni, nella suddetta data. Testimoniarono tutto ciò:*

*Abū l-Faraġ ibn Salām al-Laḥmī, zio materno dei suddetti Ġabrūn e fratello.*

*Aḥmad ibn Abī l-Qāsim al-Qaysī*

*Abū Ġumʿa ibn Muḥammad al-Qurašī*

*ʿAlī ibn Yaʿlā al-Qurašī*

*Abū ...*

Questo documento è una copia coeva e ufficiale di un contratto stipulato tra una famiglia di tre fratelli musulmani e il loro signore cristiano Donato, abate di [San Giovanni degli Eremiti](#), edificio tuttora visitabile accanto al Palazzo Reale di Palermo ([Palazzo dei Normanni](#)).



San Giovanni degli Eremiti, Palermo.

<sup>†</sup> L' *alāma* dei *qāḍī* di Sicilia della dinastia Banū Raġā': *ṣaḥīḥ raġā' l'lāhu waḥda-hu*

<sup>‡</sup> Il *mudd* era una misura per aridi di capacità identica alla *salma* siciliana, equivalente a circa 2,75 ettolitri.

La pergamena che sopravvive non è il contratto originale, ma piuttosto una sua copia contemporanea e ufficiale. L'originale avrebbe portato le firme autografe dei cinque testimoni, ma in questa copia i loro nomi sono scritti dallo stesso scriba che ha scritto il testo. È probabile che sia l'originale che questa copia siano stati preparati dallo stesso scriba, e poi letti ad alta voce in presenza dell'abate Donato, dei fratelli Ġabrūn e Ibrāhīm, dei cinque testimoni, e del *qāḍī* di Sicilia. Il *qāḍī* era il giudice nominato dal re normanno per amministrare la legge islamica per la comunità musulmana dell'isola. Per gran parte del XII secolo, tutti i *qāḍī* della Sicilia provenivano da un'unica famiglia, i Banū Raġā' Allāh al-Laḥmī, in cui la carica di *qāḍī* veniva passata di padre in figlio. Il *qāḍī* responsabile di questo contratto non è nominato nel testo, ma molto probabilmente era *al-ṣayḥ al-faqīh al-qāḍī*, "l'anziano, giurista e giudice" Abū al-Faḍl Raġā' (att. 1161-1180), il figlio di *al-ṣayḥ al-faqīh al-qāḍī* Abū al-Ḥasan 'Alī (att. circa 1140–1160?), figlio di *al-ṣayḥ al-faqīh al-qāḍī* Abū al-Qāsim 'Abd al-Raḥmān (att. 1116– 1138).

Una volta letto e approvato questo contratto dalle parti e dai testimoni nella presenza del *qāḍī*, quest'ultimo ha convalidato sia l'originale che questa copia aggiungendo una nota e il suo *'alāma* in cima al documento. La nota affermava la sua testimonianza personale che Ġabrūn e Ibrāhīm erano stati presenti di persona al momento della conclusione del contratto e avevano accettato tutto ciò che era stato detto su di loro. Quindi ha convalidato il contratto firmando l' *'alāma* di famiglia — *ṣaḥīḥ raġā' ī allāhu waḥda-hu*, "È valido – La mia speranza è Dio solo". Quell' *'alāma* contiene gioco di parole sul nome del fondatore della dinastia, Raġā' ī Allāh al-Laḥmī, il bisnonno del *qāḍī* Abū al-Faḍl Raġā', il responsabile di questo contratto.

Il contratto è datato solamente con giorno e mese, tuttavia in essa si precisa che "i primi giorni di Rabī' al-Awwal" del calendario lunare islamico corrispondono al mese di Agosto del calendario solare giuliano. La coincidenza di Rabī' al-Awwal e Agosto si verifica a intervalli di circa trent'anni, permettendo di datare il nostro documento ad un anno compreso tra il 1177 e il 1180 d.C., durante il regno di re Guglielmo II (1166-1189). Umberto Bongianino (Khalili Research Centre, Università di Oxford), responsabile dell'analisi paleografica dei documenti arabi per il progetto *Documenting Multiculturalism*, ha recentemente confermato la correttezza della data proposta, identificando la mano dello stesso notaio in un documento arabo di vendita redatto nel febbraio del 1183: egli fu dunque attivo tra il 1177 e il 1183.

Dal nome del nostro notaio — Aḥmad ibn Abī al-Qāsim al-Qaysī — è evidente come egli rivendicasse la sua discendenza dalla stirpe araba [Qaysita](#), una delle confederazioni tribali più potenti durante il tardo [califfato omayyade](#), verso la metà dell'VIII secolo. Allo stesso modo, i fratelli Ġabrūn e Ibrāhīm — e verosimilmente anche 'Abd al-Raḥmān — facevano risalire la loro origine, almeno da parte di madre, alla tribù araba pre-islamica di [Laḥm](#), a cui appartennero gli antichi re di [al-Hīra](#). Anche i *qāḍī* Banū Raġā' discendevano dai Banū Laḥm e appartenevano quindi alla stessa tribù della madre dei fratelli Ġabrūn e Ibrāhīm. Perfino i testimoni del contratto vollero affermare il loro antico lignaggio arabo, proclamandosi di stirpe Qaysita e persino membri della tribù di [Quraysh](#), alla quale appartenne lo stesso profeta Maometto. In altre parole, i tre fratelli, tutti testimoni, e il *qāḍī* della Sicilia normanna, sostengono tutti di essere membri della decaduta aristocrazia araba della Sicilia islamica.

Ciò nonostante l'abate Donato, come la maggior parte dei cristiani di rito latino al potere nella Sicilia normanna, considerava i tre fratelli musulmani e la loro famiglia come semplici "villani" — servi della gleba inscindibilmente "legati" alle terre del loro signore feudale. Gli stessi tre fratelli dovettero riconoscere sé stessi e i loro padri quali "uomini delle liste", figuranti cioè nei registri del loro signore e dell'amministrazione reale come proprietà del feudo abbaziale di Manzil Yūsuf.

Curiosamente, l'abate benedettino pretese che i fratelli giurassero fedeltà a lui medesimo e all'abbazia su una copia del Corano — un testo che egli doveva probabilmente considerare blasfemo, diabolico o eretico.

Ancora più sorprendente è il fatto che i fratelli si impegnassero a pagare all'abate Donato la tassa conosciuta come [ġizya](#). Nel mondo islamico, questa era l'imposta pro-capite riscossa dai governanti musulmani a svantaggio dei loro sudditi cristiani ed ebrei, in cambio della "protezione"

(*ḍimma*) dello stato. Per questo motivo, cristiani ed ebrei sotto il dominio islamico erano conosciuti come ahl [al-ḍimma](#) (“gente protetta”) o *ḍimmīyūn*. La *ḡizya* è il tributo che, nel Corano, Dio comanda ai musulmani di imporre sui loro nemici cristiani una volta sconfitti:

*Combattete coloro che non credono in Dio e nell'Ultimo Giorno, che non vietano quello che Dio e il Suo Messaggero [Maometto] hanno vietato, e quelli, tra la gente della Scrittura [cioè cristiani ed ebrei], che non scelgono la religione della verità [ovvero l'Islam], finché non versino umilmente la ḡizya, e siano soggiogati (Corano, 9: 29–31).*

Trovare quindi la *ḡizya* imposta da signori cristiani sui loro sudditi musulmani equivale ad assistere a una straordinaria inversione di ciò che un musulmano avrebbe considerato una legge divina.

I fratelli si impegnarono anche a pagare all'abate una parte del raccolto annuo delle terre dell'abbazia di loro pertinenza, e qui incontriamo un terzo fatto interessante. La quantità di cereali dovuta annualmente a San Giovanni rappresentava probabilmente un decimo (la cosiddetta “decima”) dell'intero raccolto. È quindi possibile calcolare il totale della superficie di terre arate di pertinenza dei fratelli in quanto famiglia di “villani”: circa 170 ettari di terra, e cioè una tenuta considerevole sotto ogni punto di vista, tre volte più grande di un medio podere inglese di oggi. In altre parole, questi servi della gleba musulmani erano più simili a dei grandi latifondisti.

Le loro terre erano a Manzil Yūsuf, letteralmente “il villaggio di Giuseppe”, oggi [Mezzojuso o Mezzoiuso](#), un remoto paese di montagna a circa 40 chilometri da Palermo verso sud-est. Tuttavia, il nostro documento indica che i fratelli non risiedevano a Mezzojuso, né desideravano risiedervi: essi vivevano altrove, molto probabilmente nella stessa Palermo. Di conseguenza, non è possibile che i tre fratelli “assenteisti” coltivassero la grande tenuta personalmente: essi dovevano avere dei braccianti al loro servizio, oppure davano in affitto le terre a dei mezzadri.



A sinistra: Sicilia, indicando l'ubicazione di Mezzojuso.

A destra: Mezzojuso in un dipinto della metà del XVII sec.

Dal documento si intuisce come l'abate e i suoi monaci avessero deciso di punire l'assenteismo dei loro villani musulmani con la confisca delle loro terre e la revoca dei loro diritti. Ciò deve aver spinto due dei fratelli — uno era probabilmente ancora latitante — ad apparire dinnanzi all'abate per negoziare un nuovo contratto che li impegnava a pagare *ḡizya* e decima, e a tornare alle loro terre. Una volta riacquistati i loro diritti, i fratelli domandarono il permesso di continuare a risiedere altrove, spingendo l'abate a temporeggiare asserendo la necessità di inoltrare questa richiesta alla chiesa intera.

Sebbene l'esito di questa vicenda non sia documentato, è molto probabile che l'abate abbia finalmente accettato la loro richiesta, e che ai fratelli sia stato permesso di tornare alle loro confortevoli residenze urbane lontano dalla loro tenuta in montagna. L'abbazia dipendeva infatti

dai proventi dei suoi villani musulmani, e se l'abate avesse rifiutato la loro istanza, i fratelli avrebbero potuto abbandonare le loro terre e fuggire, mettendosi al servizio di un feudatario siciliano più accondiscendente, o trasferendosi oltremare in territorio musulmano.

Dal canto loro, i fratelli sembrano aver derivato dalle terre dell'abbazia a Mezzojuso un reddito sufficiente per potersi permettere di chiedere e ottenere la conferma dei loro termini contrattuali. Una volta versato il salario ai loro braccianti o lasciato ai mezzadri la loro parte di utile, e persino al netto di ġizya e decima, i fratelli sembrano aver goduto di una rendita sufficientemente grande da persuaderli a voler rinnovare la loro condizione servile di "uomini delle liste" di un signore cristiano. Allo stesso tempo, devono aver avuto sufficiente fiducia nella "protezione" loro accordata dal re normanno, al punto da decidere di pagare la ġizya e investire le loro risorse familiari in un'attività con profitti a lungo termine quale l'agricoltura.

Allo stesso tempo, tuttavia, la relazione tra i fratelli e il loro signore cristiano era inevitabilmente precaria. L'abate aveva facoltà di determinare dove questi potessero o non potessero risiedere, e di confiscare la proprietà se non gli obbediscono. Allo stesso tempo, per quanto riguarda l'importo che avrebbero dovuto pagare loro per la loro terra in contanti e in natura, sembra essere stato in qualche modo vincolato dalla consuetudine consolidata. Sia la somma che hanno pagato per la ġizya che la tassa sul raccolto sono più o meno in linea con ciò che altri signori cristiani richiedevano dai loro villani musulmani.

Particolarmente intrigante è il ruolo svolto in questo contratto dal *qāḍī* di Sicilia. La legge islamica, ovviamente, non prevedeva la riduzione di musulmani liberi in servi della gleba da parte di un signore cristiano, né l'imposizione del *ġizya* su una famiglia musulmana. Le formule legali utilizzate in questo contratto, quindi, devono essere state composte ad hoc da un *faqīh* o "giurista" che conoscesse il formulario del diritto contrattuale islamico e che fosse disposto a usare la sua competenza legale per preparare questo documento altamente anomalo in modo tale che fosse assomigliava a un contratto legale secondo la legge islamica. Il contratto include, ad esempio, una forma semplificata della formula standard di testimonianza (*ṣahāda*): la ricapitolazione che i tre fratelli nominati – e ora includendo specificamente l'assente 'Abd al-Raḥmān – hanno accettato tutto nel contratto; una clausola che introduce i testimoni chiamati dai fratelli a testimoniare davanti al *qāḍī* che erano in buona salute mentale e fisica e agivano di propria spontanea volontà; seguite dalle firme autografe dei cinque testimoni. Se il *qāḍī* o la sua corte abbiano composto questo contratto, o se abbia semplicemente ratificato un contratto redatto secondo un modello preesistente, non è indicato nel testo, ma sembra improbabile che questo sia stato l'unico contratto del genere mai fatto nella Sicilia normanna. Detto questo, è difficile credere che ad ogni musulmano legato alle terre di un signore cristiano sarebbe stato emesso un contratto di questo genere. È certamente possibile che lo status sociale e la ricchezza di questi tre fratelli, e forse anche il loro legame tribale con lo stesso *qāḍī*, possano aver richiesto la preparazione di un contratto scritto. Vale quindi la pena notare che i testimoni citati dai fratelli e, appunto, lo stesso *qāḍī*, hanno testimoniato in effetti a favore dell'abate Donato e di San Giovanni, attestando che i fratelli avevano prestato volontariamente giuramento sul Corano al servizio di un'abbazia benedettina.

La loro sicurezza personale, la salvaguardia dei loro beni, e la loro libertà religiosa erano garantite dal re normanno nella Palermo, lontana della loro terra a Manzil Yūsuf lontano dalle terre di Manzil Yūsuf su cui erano registrati e dove avrebbero dovuto risiedere. Finché l'autorità del re rimase abbastanza forte da assicurare la loro protezione all'interno del suo regno, i fratelli sarebbero stati disposti a restare al servizio dell'abbazia di San Giovanni. Ma se l'autorità regia avesse vacillato, essi si sarebbero trovati alla mercé dei loro vicini cristiani di rito latino, contadini immigrati dalla penisola italiana impazienti di potersi appropriarsi del latifondo affidato ai tre fratelli, e del suo abbondante raccolto.

Poco più di un decennio dopo la stesura di questo contratto, quando Guglielmo II morì senza eredi nel novembre del 1189, la guerra civile scoppiò tra i cristiani di Sicilia. Quelli di rito latino, in particolare, colsero l'opportunità di attaccare i loro vicini musulmani. Questi ultimi, per autodifesa, abbandonarono le città e le terre arate nelle pianure e nelle valli, e occuparono le montagne

della Sicilia occidentale in un atto di aperta ribellione. Mezzojuso, dove i fratelli avevano le loro terre, era situato vicino al focolaio di questa grande rivolta musulmana. Già nel 1190 l'abbazia di San Giovanni aveva perso il controllo di Mezzojuso, e i fratelli avevano probabilmente abbandonato le loro terre per unirsi ai ribelli, o per fuggire oltremare. Con un giro della ruota della fortuna il mondo sottosopra della Sicilia normanna fu così raddrizzato, finendo per somigliare molto di più al resto dell'Europa cristiana.

**Per saperne di più:**

- Jeremy Johns, 'The boys from Mezzojuso: Muslim *jizya*-payers in Christian Sicily', in Robert G. Hoyland and Philip F. Kennedy (eds.), *Islamic Reflections Arabic Musings: Studies in Honour of Professor Alan Jones*, Gibb Memorial Trust, Cambridge, 2004: 243–256. (Download [here](#).)
- Jeremy Johns, 'Sulla condizione dei Musulmani di Corleone sotto il dominio normanno nel XII secolo', in *Byzantino-Sicula IV: Atti del I Congresso Internazionale di Archeologia della Sicilia Bizantina*, Palermo, 2002: 275–294. (Download [here](#).)
- Jeremy Johns, *The way of the qāḍī: the Banū Rağā' qāḍīs of Norman Sicily* (preprint English / Italian, forthcoming on DocuMult website, Summer 2021)